

(N. 132-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLINO, ROSATI, ZELIOLI e GRAVA

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1948

Sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 ottobre 1948, i senatori Spallino, Rosati, Zelioli e Grava, presentavano una proposta di legge perchè l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile che avrebbe dovuto andare in vigore il 1° gennaio 1949, fosse sospesa a tempo indeterminato, in attesa che venisse concretata e approvata una modifica organica al vigente Codice di procedura civile. La proposta era motivata dal fatto, che effettivamente nel ceto degli studiosi e degli avvocati e magistrati si era manifestata un'aperta e decisa avversione alle norme contenute in detto decreto, che anzichè migliorare il meccanismo procedurale del Codice in vigore, sarebbe stata ragione di nuovo turbamento e ritardo nel funziona-

mento della giustizia civile. Senonchè nella seduta del 19 novembre 1948, l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia, presentava un disegno di legge concernente la pura e semplice ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483. In sede d'esame di tale disegno di legge, presso la Commissione, si è all'unanimità rilevato l'opportunità di emendare il testo del decreto legislativo 5 maggio 1948, anche in relazione a quanto era stato ritenuto nel convegno degli studiosi italiani del processo civile, tenuto a Firenze nel gennaio del 1947 che aveva rilevato essere necessario che il Codice di procedura attualmente in vigore, fosse emendato, su alcuni punti atti a soddisfare gli immediati e ragionevoli bisogni della pratica, e riguardanti specialmente la citazione a udienza fissa, l'appello

delle sentenze parziali, il diritto alle nuove prove, l'appello delle sentenze interlocutorie ecc. Pertanto, mentre la proposta di legge del senatore Spallino ed altri di sospensiva può essere accettata, semprechè essa venga limitata nel tempo, per dar modo alla Commissione e al Senato di esaminare con tutta ponderazione gli emendamenti che devono indiscutibilmente essere apportati al decreto legislativo 5 maggio 1948, si ritiene opportuno modificare l'articolo unico della proposta di legge, con l'aggiunta dopo la parola « è sospesa » delle altre « fino al 31 marzo 1949 ».

Può sembrare che tale termine sia eccessivo, ma quando si pensa che gli emenda-

menti da apportare al decreto legislativo 5 maggio 1948 sono di notevole portata e nel campo dottrinale viva è la disputa sull'opportunità o meno della ratifica al decreto del 5 maggio 1948 e nel campo professionale i pareri sono discordi, eccessivo detto termine non è, perchè gli emendamenti dovranno essere tali da conciliare le opposte tesi, al fine di attuare la più rapida e pronta giustizia.

Pertanto raccomanda al Senato l'approvazione della seguente proposta di legge.

VARRIALE, *relatore*.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile è sospesa fino al 31 marzo 1949.